

# Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione



# Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici D.L. 104/2023 / A.C. 1436

Dossier n° 49 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 2 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento	
A.C.	1436
D.L.	104/2023
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
Iter al Senato:	Sì
Date:	
pubblicazione in G.U.:	10 agosto 2023
approvazione del Senato:	28 settembre 2023
presentazione:	29 settembre 2023
assegnazione:	29 settembre 2023
scadenza:	9 ottobre 2023
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

#### Contenuto

Il provvedimento oggetto di conversione - così come approvato, con modificazioni, dal Senato - consta di **41 articoli**, suddivisi in **5 capi**:

- Capo I, misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1-4);
- Capo II, misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5-12);
- Capo III, disposizioni in materia di investimenti (artt. 13-23):
- Capo IV, disposizioni finanziarie (artt. 24-27);
- Capo V, disposizioni finali (artt. 28-29).

L'art. 1, come interamente sostituito in sede di conversione al Senato, assegna all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo. Specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, l'AGCM può avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie vietate dalla legge n. 287 del 1990.

È poi espressamente vietato porre in essere le menzionate condotte mediante la **profilazione degli utenti** o la loro **discriminazione sulla base del dispositivo** adoperato per effettuare la prenotazione. Dato l'ampliamento dei compiti dell'AGCM, l'art. 1 dispone il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di **livelli massimi tariffari** praticabili da vettori aerei destinatari di **oneri di servizio pubblico** ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi di deroga al regime concorrenziale di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) 1008/2008, il **livello massimo tariffario** sia indicato nel **bando di gara** quale requisito oggettivo dell'offerta.

L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.

Anzitutto, quanto al **numero delle licenze**, distingue tra i comuni **in generale** e i comuni **capoluogo di regione**, sede di **città metropolitana** o di **aeroporto**. In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un

concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un **incentivo** finalizzato all'acquisto di **veicoli a basso livello di emissioni**; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.

Circa la **regolazione** del **traffico** dei taxi, viene prevista un'**intesa** in sede di **Conferenza unificata** finalizzata a prevedere **corsie preferenziali** nelle aree urbane ed aree di sosta con **colonnine di ricarica** per i taxi elettrici.

Infine, sono apportate **modifiche** alla legge n. **21** del **1992** (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

L'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

L'articolo 5, come modificato in sede referente, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto legge sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Istituisce, inoltre, il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.

L'articolo 5-bis modifica l'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dispone la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo *Chips Joint Undertaking*.

Il comma 2-bis – inserito in sede referente – prevede che i periodi di lavoro eventualmente già prestati, presso il medesimo ente pubblico di ricerca, con contratto a tempo determinato nonché con mansioni appartenenti agli stessi profilo e area (o categoria) di inquadramento rispetto a quelli del successivo rapporto a tempo indeterminato, concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del *Golden power* (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

L'articolo 8 aumenta, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell'attività interessata all'esterno dell'UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l'irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

L'articolo 9 prevede che siano considerati di **interesse strategico nazionale** per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di **Osservatori astronomici** nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare

alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

L'articolo 10-bis, introdotto nella fase referente, reca modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale, di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 52 del 2018.

L'articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro.

La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni a è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023, è stata prevista l'assegnazione di un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEAe) per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici e si è consentito alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016.

L'articolo 11-bis, introdotto nella fase referente, modifica disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell'attività venatoria previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

L'articolo 11-ter, introdotto anch'esso durante l'esame in sede referente, novella l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, con l'aggiunta di ulteriori commi. Con tali modifiche viene prevista una sanzione amministrativa per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell'esercizio di attività di tiro all'interno e non oltre 100 metri dalla zona umida.

L'articolo 12 reca misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa.

L'articolo 12-bis, introdotto in sede referente, dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

L'articolo 12-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, modifica <u>l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003</u> recante una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

L'articolo 12-quater – anch'esso inserito in sede referente – reca norme transitorie di deroga relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico.

L'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, sono nominati commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti". Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (cd "golden power") e nel rispetto dei vincoli unionali. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si prevede, inoltre, il rilascio – previa conferenza di servizi – di un'autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 13-bis - introdotto durante la fase referente in Senato - traspone nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 ("Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti

di interesse strategico"), la cui abrogazione è disposta dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, con salvezza degli effetti.

E' dunque autorizzata una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, nonché disposta una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a d.P.C.M.

L'art. 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società **Stretto di Messina S.p.A.**, concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, prevedendo in suo favore un regime di deroga di talune disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).

In particolare, da un lato sono previste **deroghe** alla disciplina e ai limiti di determinazione dei **compensi** dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un **aumento di capitale** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15 autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando in parte qua il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952. In sostanza, la disposizione è volta a ricondurre l'ormeggio al novero dei servizi portuali in generale e ad assoggettarlo al relativo regime.

L'articolo 16, comma 1, reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis del D.L. 77/2021. In sede referente sono stati inseriti ulteriori commi che recano norme relative agli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-bis) e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (commi 1-ter e 1-quater).

L'articolo 17 reca misure urgenti per il trasporto pubblico locale, modificando, tra l'altro, le modalità di ripartizione del Fondo Nazionale TPL e attribuiendo al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Con una modifica approvata in sede referente, per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A.

L'articolo 18 reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano.

L'articolo 19 istituisce un apposito Fondo, denominato 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' con l'obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.

L'articolo 19-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte.

L'articolo 20 precisa che il settore dell'autotrasporto merci è escluso dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

L'articolo 21, modificato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni.

Viene prevista, poi, l'attribuzione, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019.

Il comma 6, infine, prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.

L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

L'articolo 21-ter, introdotto in sede referente, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l'articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali. La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativa al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23, modificato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, apportando una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni).

L'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di suo mancato assolvimento.

L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame in sede referente, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento:

- la **base imponibile viene** configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente:
- il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio;
- in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta calcolata ex lege a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati;
- è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

Resta fermo che l'imposta è **indeducibile da IRES e IRAP** e il relativo **gettito** è destinato al finanziamento delle misure per la **concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa**, nonché a ulteriori **interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.** Con le modifiche in sede referente il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

L'articolo 28 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.

L'articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e, dunque, l'11 agosto 2023.

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli per un totale di 101 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 41 articoli per un totale di 158 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, a **10 distinte ragioni di necessità ed urgenza** (interventi in settori strategici con particolare riferimento a semiconduttori e microelettronica; tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo; sostegno ai viaggiatori in Sicilia e Sardegna; interventi nel trasporto pubblico locale; potenziamento servizi di connettività; adeguamento dei valori emissivi soglia; realizzazione opere infrastrutturali strategiche ed opere pubbliche; aggiornamento base di calcolo canoni di concessione delle aree gestite dalle autorità di sistema portuale; bonifica dei siti e smaltimento dei rifiuti; incentivi per l'efficienza energetica); il provvedimento contiene altresì misure urgenti in materia di disapplicazione di norme del codice dei beni culturali in aree sottoposte al vincolo del rimboschimento (articolo 5-bis); computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca (articolo 6, comma 2-bis), contrasto alla diffusione del "granchio blu" (articolo 10), sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale (articolo 10-bis); misure per imprese viticole colpite da attacchi della peronospera (articolo 11); calendario venatorio (articolo 11-bis); sanzioni per detentori munizioni in ambito venatorio (articolo 11-ter); riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 12-bis); misure in materia di enti locali (articoli 21, 21-bis e 21-ter).

### Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel decreto-legge è confluito (all'articolo 13-bis) il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato per la legislazione della Camera ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda altresì che anche la lettera del **Presidente della Repubblica** ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare" e che la sentenza della **Corte costituzionale** n. 58 del 2018 afferma, in un *obiter dictum*, che il fenomeno della confluenza arreca "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento".

#### Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alle materie di **legislazione esclusiva statale** ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., "tutela della concorrenza" e "sistema tributario e contabile dello Stato", nonché a quelle, di competenza legislativa **concorrente**, relative al governo del territorio e alle grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma, Cost.). Assumono poi rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni. le materie di esclusiva competenza statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. g) e s), Cost.), la materia di competenza concorrente protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) e la materia di competenza **residuale** regionale agricoltura (art. 117, quarto comma, Cost.)

Riguardo alla **tutela della concorrenza**, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

Per le grandi reti di trasporto e di navigazione e i porti e aeroporti civili la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della "chiamata in sussidiarietà", ammettendo l'intervento statale in materie pure legislativa attribuite alla competenza concorrente delle regioni, condizione individuate "attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003). La Corte ha applicato il principio della "chiamata in sussidiarietà" anche per le infrastrutture strategiche legittimando pertanto l'intervento statale al fine di soddisfare esigenze unitarie (sentenza n. 303 del 2003) e sottolineando la necessità di ricorrere ad adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012). In proposito, la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve per il raggiungimento dell'intesa, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, è stato reputato un insuperabile motivo di illegittimità costituzionale (sentenza n. 274 del

Con la sentenza n. 16 del 2010 è stato inoltre precisato che la nozione di infrastrutture non si presta ad essere ricondotta in quella di 'materie', prevista dall'art. 117 Cost. Per infrastrutture, invece, devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che

incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la pereguazione delle risorse finanziarie.

In questo quadro, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimente del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'articolo 3, comma 8, è prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico al fine di velocizzare il servizio taxi;
- all'articolo 10, comma 2-bis, è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a ripartire il fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di pesca e acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazion del cd. "granchio blu";
- all'articolo 11, comma 2-bis, è previsa l'intesa in sede di Conferenza Sato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto delle risorse stanziate per le imprese viticole colpite da peronospera;
- all'articolo 13, comma 3, è prevista l'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata ai fini dell'adozione del DPCM di nomina del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale;
- all'articolo 13, comma 4, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle ordinanze del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di inverstimento esteri di interesse strategico nazionale, che deroghino alla legislazione regionale;
- all'articolo 13, comma 6, è previsto il parere del Presidente della regione interessata per la localizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale;
- all'articolo 23, comma 1-ter, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto prioritaio a
  favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della primavera 2023 delle risorse del fondo per la
  rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti istituito dall'articolo 14quinquies del decreto-legge n. 176 del 2022;

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento:

• all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, e chiamato a ripartire le risorse del fondo istituito per il ristoro di viaggiatori e operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni per gli eventi avversi verificatisi in Sicilia e Sardegna nel luglio e agosto 2023; in particolare, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata;

Si ricorda in proposito che la recente sentenza n. 179 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali disposizioni in materia di sostegno ad "imprese non industriali" (e che quindi in quanto tali avrebbero pure potuto essere ricondotte alla materia di esclusiva competenza statale "tutela della concorrenza") nella parte in cui non prevedevano la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Ciò in quanto "l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore [...] era tale da intercettare ambiti anche ambiti materiali di competenza residuale regionale (ad esempio commercio e agricoltura)". Nella disposizione in commento appare coinvolta la competenza residuale regionale in materia di turismo.

- all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10, comma 2, e chiamato a ripartire le risorse del fondo istituito per il contrasto della diffusione del "granchio blu"; in particolare potrebbe essere valutata la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di pesca;
- all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 3-quinquies, e chiamato ad individuare i requisiti tecnici di protezione per i veicoli del trasporto pubblico locale per tutelare la sicurezza degli operatori di guida; in particolare potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (il trasporto pubblico locale, alla luce della sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale);
- all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 19, comma 2, e chiamato a disciplinare il riparto tra gli enti locali del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni; in particolare potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio) e della tipologia di enti coinvolti.